REGOLAMENTO (CEE) N. 2409/86 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1986

relativo alla vendita di burro all'intervento destinato ad essere incorporato negli alimenti composti per animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le regole generali relative alle misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3790/85 (2), in particolare l'articolo 7 bis,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1013/86 (4), in particolare l'articolo 12,

considerando che la situazione del mercato del burro nella Comunità è caratterizzata dall'esistenza di stock costituiti a seguito di misure d'intervento sul mercato del burro eseguite ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1335/86 (6), durante le campagne lattiere precedenti ;

considerando che non è possibile smaltire in condizioni normali la totalità del burro corrispondente a questi stock ; che è opportuno, allo scopo di ridurre gli stock a un livello accettabile, prendere delle misure suscettibili di favorire lo smaltimento del burro più vecchio ;

considerando che la vendita di burro a prezzo ridotto destinato alla fabbricazione di alimenti composti per animali nella Comunità costituisce una tale misura ;

considerando che, allo scopo di assicurare l'eguaglianza d'accesso al burro delle imprese interessate, è opportuno applicare la procedura di gara permanente ; che è, inoltre, opportuno prevedere parallelamente alla vendita tramite gara, la vendita di burro a prezzo fisso, allo scopo di garantire alle imprese interessate la possibilità di approvvigionarsi al di fuori della procedura di gara ;

considerando che il burro deve essere venduto a un prezzo competitivo nei confronti delle materie grasse utilizzate per l'alimentazione degli animali ; che, pertanto, è necessario adottare delle misure che garantiscano che il burro non sia deviato dalla sua destinazione che, al fine di consentire un controllo efficace della destinazione del burro, è opportuno limitare la possibilità di partecipare alla gara alle imprese che rispondono a certe esigenze e che s'impegnano a rispettare gli obblighi che garantiscono la destinazione del burro ;

considerando che, tenuto conto delle esigenze tecniche, il burro deve essere trasformato in burro concentrato prima dell'incorporazione negli alimenti composti ; che questa trasformazione deve essere controllata in loco ; che è necessario, allo scopo di assicurarsi della destinazione del burro concentrato, prevedere le modalità di controllo dell'incorporazione degli alimenti composti differenti a seconda che il burro concentrato sia stato addizionato o meno dei prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento ;

considerando che è opportuno riferirsi, per quanto concerne in particolare gli imballaggi degli alimenti composti, talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1725/79 della Commissione, del 26 luglio 1979, relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3812/85 (8) e alla direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali (9), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (10) ;

considerando che, in particolare, il burro acquistato a titolo del presente regolamento non deve essere sviato verso le destinazioni previste ai sensi dei regolamenti della Commissione (CEE) n. 262/79, del 12 febbraio 1979, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 665/86 (12), n. 1932/81, del 13 luglio 1981, relativo alla concessione di un aiuto al burro e al burro concentrato destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (13), modificato da ultimo dai regolamenti (CEE) n. 3812/85 (14), e (CEE) n. 3143/85, dell'11 novembre 1985, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato (15), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/86 (16) ;

(1) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 5.
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
(4) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 18.
(5) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(6) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 19.
(7) GU n. L 199 del 7. 8. 1979, pag. 1.
(8) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 3.
(9) GU n. L 86 del 6. 4. 1979, pag. 30.
(10) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(11) GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1.
(12) GU n. L 66 dell'8. 3. 1986, pag. 38.
(13) GU n. L 191 del 14. 7. 1981, pag. 6.
(14) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 3.
(15) GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9.
(16) GU n. L 154 del 5. 6. 1986, pag. 20.

considerando che il regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione, del 30 giugno 1976, che fissa le modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione dei prodotti provenienti dall'intervento (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1812/86 (2), è applicabile e che, pertanto, l'allegato deve essere completato in conformità;

considerando che è opportuno, per quanto concerne il finanziamento, equiparare le spese occasionate dallo smaltimento supplementare a quelle previste dall'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1338/86 (4);

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede, alle condizioni di cui al presente regolamento e ai fini dell'incorporazione negli alimenti composti per animali, alla vendita di burro acquistato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 ed entrato all'ammasso anteriormente al 1° luglio 1983.

Articolo 2

Fatto salvo il titolo VII, relativo alla vendita a prezzo determinato, la vendita del burro avviene conformemente alla procedura di gara permanente, applicata da ognuno degli organismi d'intervento per i quantitativi di burro interessati, da esso detenuti.

TITOLO I

Condizioni relative al concorrente

Articolo 3

Possono essere concorrenti soltanto le imprese di fabbricazione di alimenti composti per animali o di miscugli destinati alla fabbricazione di tali alimenti, le imprese di fabbricazione di burro concentrato e le raffinerie di grassi che riforniscono l'industria alimentare.

Tale imprese possono farsi rappresentare da un mandatario che agisca in loro nome.

(1) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 157 del 12. 4. 1986, pag. 43.
(3) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.
(4) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 27.

Articolo 4

Il concorrente può partecipare alla gara soltanto se si impegna per iscritto a trasformare o a far trasformare il burro nella Comunità, il burro in burro concentrato affinché venga incorporato entra 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte relative alla gara particolare di cui all'articolo 17, negli alimenti composti per animali quali definiti all'articolo 2, lettera b), della direttiva 79/373/CEE, conformemente alle condizioni di cui ai titoli II e III.

Articolo 5

In caso di successiva vendita del burro, dopo la trasformazione in burro concentrato addizionato o meno dei prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, il concorrente si impegna ad inserire nel contratto di vendita l'obbligo di incorporazione negli alimenti composti per animali quali definiti all'articolo 2, lettera b), della direttiva 79/373/CEE, entro il termine di cui all'articolo 4 e conformemente al titolo III, nonché l'obbligo relativo alle condizioni di controllo di cui all'articolo 14, punto 2.

TITOLO II

Condizioni relative alla trasformazione del burro in burro concentrato

Articolo 6

1. Il burro attribuito deve essere integralmente trasformato, senza subire altri trattamenti o addizioni e fatto salvo il disposto del paragrafo 2, in un'impresa riconosciuta a tal fine, conformemente al paragrafo 3, dallo Stato membro sul territorio del quale essa è insediata, in burro concentrato avente un tenore minimo di grassi del 99,8 % e deve fornire almeno 100 kg di burro concentrato per:

— 122,5 kg di burro utilizzato, quando il tenore di grassi del burro venduto è pari o superiore all'82 %,

— 125,5 kg di burro utilizzato, quando il tenore di grassi del burro venduto è inferiore all'82 %.

2. Nel corso della trasformazione del burro in burro concentrato, con esclusione di qualsiasi altro trattamento che non sia la neutralizzazione e la disodorizzazione o addizione che non sia quella di antiossidanti, si possono incorporare, nello stesso stabilimento e in modo da garantirne una ripartizione omogenea, le seguenti sostanze per 100 kg di burro concentrato:

a) 10 gr di 4 idrossidi — 3 metossi — bensaldeide ricavati dalla vanillina sintetica, e

b) 1,1 kg di trigliceridi dell'acido pelargonico (n-nonanoico) aventi un grado di purezza almeno del 95 %, calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, un indice massimo di acidità dello 0,5 %, un indice di saponificazione compreso tra 325 e 340 e un contenuto minimo di acido pelargonico del 95 % per la parte estenficata.

L'organismo competente verifica che siano stati rispettati i requisiti, in particolare il grado di purezza, richiesti per i prodotti che devono essere incorporati al burro concentrato.

3. Può essere riconosciuta solamente un'impresa ai sensi del paragrafo 1 :

a) che disponga di impianti tecnici adeguati per la trasformazione di una quantità di almeno 5 t di burro al mese,

b) che disponga di locali che consentano l'isolamento e l'identificazione delle eventuali scorte di grassi non butirrici,

c) che si impegni a tenere in permanenza registri da cui risulti l'origine del burro utilizzato, i quantitativi lavorati, i quantitativi e la composizione del burro concentrato prodotti di cui al paragrafo 2, la data d'uscita dei prodotti fabbricati ed i nomi e gli indirizzi degli acquirenti

e

d) che si impegni a trasmettere all'organismo incaricato del controllo di cui all'articolo 14 il proprio programma di fabbricazione, secondo le modalità determinate dallo Stato membro interessato.

4. Se l'impresa trasforma anche burro venduto a titolo del regolamento (CEE) n. 262/79 o del regolamento (CEE) n. 3143/85 o che può beneficiare dell'aiuto di cui al regolamento (CEE) n. 1932/81, essa deve impegnarsi anche

— a tenere, separatamente, i registri di cui al paragrafo 3, lettera c),

— a trasformare in fasi successive il burro venduto a titolo del regolamento (CEE) n. 262/79 o del regolamento (CEE) n. 3143/85 o che può beneficiare dell'aiuto nel quadro del regolamento (CEE) n. 1932/81 e tutto il burro acquistato a titolo del presente regolamento e magazzinato nell'impresa stessa. Tuttavia, su richiesta dell'interessato, gli Stati membri possono acconsentire che questo obbligo non sia eseguito, se l'impresa dispone di locali tali da garantire la separazione e l'identificazione delle eventuali scorte di burro in questione.

5. La mancata osservanza del disposto del presente articolo è sanzionata dalla revoca del riconoscimento, che può essere revocato anche nel caso in cui sia stato constatato che l'impresa interessata non ha ottemperato ad un altro obbligo derivante dal presente regolamento.

Articolo 7

1. Il burro di cui all'articolo 1 resta nell'imballaggio originario fino alla trasformazione in burro concentrato.

Esso è accompagnato da un elenco ricapitolativo dei colli, che consenta di identificare il burro.

2. Gli imballaggi contenenti il burro uscito dall'ammasso recano una o più delle seguenti diciture, in lettere chiaramente visibili e leggibili :

— Mantequilla destinada a ser transformada en mantequilla concentrada e incorporada en piensos compuestos para animales — Reglamento (CEE) nº 2409/86

— Smør bestemt til forarbejdning til koncentreret smør og iblanding i foderblandinger — forordning (EØF) nr. 2409/86

— Butter zur Verarbeitung zu Butterfett und zur Beimengung in Mischfutter — Verordnung (EWG) Nr. 2409/86

— Βούτυρο που προορίζεται να μεταποιηθεί σε συμπυκνωμένο βούτυρο και να ενσωματωθεί στις σύνθετες ζωοτροφές — Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2409/86

— Butter for processing into concentrated butter and incorporation in compound feedingstuffs — Regulation (EEC) No 2409/86

— Beurre destiné à être transformé en beurre concentré et incorporé dans des aliments composés pour animaux — règlement (CEE) nº 2409/86

— Burro destinato ad essere trasformato in burro concentrato ed incorporato negli alimenti composti per animali — regolamento (CEE) n. 2409/86

— Boter bestemd om tot boterconcentraat te worden verwerkt en in mengvoeder te worden bijgemengd — Verordening (EEG) nr. 2409/86

— Manteiga destinada a ser transformada em manteiga concentrada e incorporada em alimentos compostos para animais — Regulamento (CEE) nº 2409/86.

Articolo 8

Qualora le operazioni di incorporazione del burro concentrato puro, o in forma di miscela di materie grasse negli alimenti composti per animali o in una miscela destinata alla fabbricazione di tali alimenti da una parte, e di trasformazione in burro concentrato dall'altra, non siano effettuate nello stesso luogo, il burro concentrato è trasportato con cisterne o contenitori sigillati dalle autorità competenti, recanti una o più delle seguenti diciture, in lettere alte almeno 5 cm :

— Mantequilla concentrada (o mezcla de materias grasas), destinada exclusivamente a la incorporación en los piensos compuestos para animales — Reglamento (CEE) nº 2409/86

— Koncentreret smør eller fedtblandinger bestemt udelukkende til iblanding i foderblandinger — forordning (EØF) nr. 2409/86

— Reines Butterfett oder Fettmischung ausschließlich zur Beimengung in Mischfutter — Verordnung (EWG) Nr. 2409/86

— Συμπυκνωμένο βούτυρο (ή μείγματα λιπαρών ουσιών) που προορίζεται αποκλειστικά για ενσωμάτωση στις σύνθετες ζωοτροφές — Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2409/86

— Concentrated butter, (or mixture of fatty substances) intended exclusively for incorporation in compound feedingstuffs — Regulation (EEC) No 2409/86

— Beurre concentré (ou mélange de matières grasses), destiné exclusivement à l'incorporation dans les aliments composés pour animaux — règlement (CEE) n° 2409/86

— Burro concentrato o miscela di materie grasse, destinato esclusivamente all'incorporazione negli alimenti composti per animali — regolamento (CEE) n. 2409/86

— Boterconcentraat (of mengsel van oliën en vetten) uitsluitend bestemd voor bijmenging in mengvoeder — Verordening (EEG) nr. 2409/86

— Manteiga concentrada (ou mistura de matérias gordas) destinada exclusivamente à incorporação nos alimentos compostos para animais — Regulamento (CEE) nº 2409/86.

Se il burro concentrato è addizionato dei prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, non è necessario che le cisterne o i contenitori siano sigillati.

TITOLO III

Condizioni relative all'incorporazione in alimenti composti per animali

Articolo 9

1. Sono considerati alimenti composti per animali, ai sensi del presente regolamento, i prodotti definiti all'articolo 2, lettera b), della direttiva 79/373/CEE.

Il burro concentrato può essere incorporato prima in una miscela con altre materie grasse o essere incorporato in una miscela alla fabbricazione di alimenti composti.

2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 10 e delle disposizioni della direttiva 79/373/CEE, gli alimenti composti per animali sono imballati in sacchi o altri recipienti chiusi, aventi una capacità massima di 50 kg, sui quali è indicato, in caratteri stampati, chiaramente leggibili, il tenore di grasso butirrico del prodotto finito, oltre alle diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1725/79, quando si tratti di prodotti conformi alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento.

3. In caso di miscele destinate alla produzione di alimenti composti, gli imballaggi recano, in caratteri chiaramente leggibili, la dicitura « Regolamento (CEE) n. 2409/86 », oltre, eventualmente, alle diciture e alle indicazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1725/79.

Articolo 10

Le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, non si applicano agli alimenti composti per animali consegnati con cisterne o contenitori ad una azienda agricola o ad un centro di ingrasso utilizzatori di tali alimenti composti, alle condizioni di cui all'articolo 11.

Articolo 11

1. La consegna di alimenti composti per animali con cisterne o contenitori è effettuata in base alle seguenti disposizioni :

a) l'impresa di fabbricazione degli alimenti composti per animali è autorizzata, su sua richiesta, ad utilizzare tale forma di trasporto dall'organismo competente dello Stato membro sul cui territorio essa è insediata ;

b) la consegna avviene sotto controllo amministrativo dell'autorità competente.

2. Nel caso in cui al paragrafo 1 lo svincolo della garanzia di trasformazione, di cui all'articolo 21, paragrafo 2, avvenga soltanto dopo che l'impresa ha fornito all'organismo competente i documenti giustificativi che consentono di stabilire che la consegna è effettivamente avvenuta.

Articolo 12

1. Se la consegna con cisterne o contenitori, di cui all'articolo 10, avviene in un altro Stato membro, diverso da quello di fabbricazione, la prova della consegna può essere apportata soltanto presentando l'esemplare di controllo di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione [1].

2. Vengono compilate le caselle n. 101, 103 e 104 dell'esemplare di controllo. La casella n. 104 viene compilata cancellando le diciture inutili e riportando una delle seguenti al secondo trattino :

— Aplicación del Reglamento (CEE) nº 2409/86 — piensos compuestos para animales destinados a las explotaciones agrícolas, de cría o de engorde que los utilicen (con sus nombres y direcciones)

— Anvendelse af forordning (EØF) nr. 2409/86 — foderblandinger til anvendelse på en landbrugsbedrift, en opdrætnings- eller en opfedningsvirksomhed (med angivelse af navn og adresse)

— Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 2409/86 — für den landwirtschaftlichen bzw. Zucht- oder Mastbetrieb bestimmtes Mischfutter (mit seinem Namen und seiner Anschrift)

— Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2409/86 — σύνθετες ζωοτροφές προοριζόμενες για γεωργική εκμετάλλευση, εκμετάλλευση εκτροφής ή εκμετάλλευση πάχυνσης που χρησιμοποιεί σύνθετες ζωοτροφές (με το όνομα και τη διεύθυνση)

— Pursuant to Regulation (EEC) No 2409/86 — compound feedingstuffs intended for a farm or rearing or fattening concern using compound feedingstuffs (with the name and address)

[1] GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20.

— Application du règlement (CEE) n° 2409/86 — aliments composés pour animaux destinés aux exploitations agricoles d'élevage ou d'engraissement utilisatrice (avec ses nom et adresse)

— Applicazione del regolamento (CEE) n. 2409/86 — alimenti composti per animali destinati all'azienda agricola o al centro d'ingrasso utilizzatori (con nome e indirizzo)

— Toepassing van Verordening (EEG) nr. 2409/86 — voor gebruik op het landbouwbedrijf of de veefokkerij of de veemesterij (met naam en adres) bestemd mengvoeder

— Aplicação do Regulamento (CEE) nº 2409/86 — Alimentos compostos para animais destinados à exploração agrícola ou exploração de pecuária ou de engorda utilizadoras (com o nome e morada).

Articolo 13

1. L'alimento composto per animali può essere prodotto soltanto da un'impresa riconosciuta a tal fine dall'organismo competente dello Stato membro sul cui territorio avviene la fabbricazione.

2. Il riconoscimento è concesso alle imprese che dispongono di impianti tecnici adeguati e dei mezzi amministrativi e contabili che consentono l'esecuzione delle disposizioni di cui al presente regolamento.

Il riconoscimento è revocato quando queste condizioni non sono soddisfatte o sia stato constatato che l'impresa interessata non ha ottemperato ad uno degli obblighi derivanti dal presente regolamento.

3. L'impresa di cui al paragrafo 1 tiene in permanenza la contabilità prescritta dall'organismo competente di ogni Stato membro, indicando in particolare per ogni partita :

a) il tipo e l'origine delle materie prime utilizzate,

b) i quantitativi di grassi utilizzati e la loro composizione,

c) i quantitativi, la composizione e il tenore di grasso butirrico dei prodotti ottenuti,

d) la data di uscita di tali prodotti, giustificata con riferimento ai buoni di consegna e alle fatture.

Per l'applicazione del presente articolo, per partita di fabbricazione si intende un quantitativo di alimenti composti di qualità omogenea, prodotta senza interruzioni in uno stesso stabilimento di fabbricazione.

TITOLO IV

Misure di controllo

Articolo 14

Per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri adottano, tra l'altro, le seguenti misure di controllo :

1. Al momento della trasformazione del burro in burro concentrato e della sua eventuale addizione con i prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, l'organismo competente effettua controlli frequenti e improvvisi in loco, in funzione del programma di fabbricazione dell'impresa di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera d).

Tali controlli riguardano in particolare le condizioni di fabbricazione, la quantità e la composizione dei prodotti ottenuti, in funzione del burro impiegato. Essi comprendono il prelievo di campioni del burro concentrato e, all'occorrenza, degli altri grassi utilizzati per ogni partita di fabbricazione.

I controlli sono completati periodicamente, in funzione di quantitativi trasformati, da un accurato esame dei registri e dalla verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento dell'azienda. Per l'applicazione del presente articolo, per partita di fabbricazione si intende un quantitativo di burro concentrato corrispondente ad un'offerta di cui all'articolo 19, paragrafo 2, di qualità omogenea, trasformato e prodotto senza interruzioni in un unico stabilimento di fabbricazione.

2. Le modalità di controllo dell'utilizzazione del burro concentrato nella fabbricazione di alimenti composti per animali, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, devono soddisfare almeno le seguenti condizioni :

a) il controllo in loco delle imprese interessate riguarda in particolare le condizioni di fabbricazione prestabilite ed è effettuato tramite :

— prelievo di campioni,

— analisi dei grassi utilizzati, per determinarne la composizione,

— composizione degli alimenti composti fabbricati e il loro tenore in materie grasse butirriche,

— controllo delle entrate e delle uscite dei prodotti.

Non si applicano le tolleranze previste dalle disposizioni adottate in conformità della direttiva 79/373/CEE.

Questo controllo è effettuato :

— per ogni partita di fabbricazione, nel caso di utilizzo del burro concentrato non addizionato dei prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 2 ;

— frequentemente e senza preavviso, in funzione del programma di fabbricazione, e almeno ogni quattordici giorni di fabbricazione, nel caso di utilizzo di burro concentrato addizionato dei prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 2 ;

b) il controllo di cui alla lettera a) è completato periodicamente, in funzione dei quantitativi prodotti, da un controllo accurato e da un controllo casuale dei documenti commerciali e della contabilità di cui all'articolo 13, paragrafo 3.

Articolo 15

Alla parte II dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1687/76, concernente i prodotti aventi un'utilizzazione e/o una destinazione diversa da quella di cui alla parte I, è aggiunto il seguente punto, con la relativa nota :

« 38. Regolamento (CEE) n. 2409/86 della Commissione, del 30 luglio 1986, relativo alla vendita di burro all'intervento destinato ad essere incorporato negli alimenti composti per animali (38).

Al momento della spedizione del burro tal quale, destinato ad essere concentrato :

— casella 104 :

destinato ad essere trasformato in burro concentrato ed incorporato ulteriormente in alimenti composti per animali — regolamento (CEE) n. 2409/86 ;

— casella 106 :

la data prima della quale il burro concentrato deve essere stato incorporato negli alimenti composti per animali.

Al momento della spedizione del burro dopo essere stato concentrato e addizionato dei prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2409/86 :

— casella 104 :

destinato ad essere incorporato negli alimenti composti per animali — regolamento (CEE) n. 2409/86 ;

— casella 106 :

la data prima della quale il burro concentrato deve essere stato incorporato negli alimenti composti per animali.

Al momento della spedizione del burro concentrato sotto forma di miscuglio con altre materie grasse :

— casella 104 :

destinato ad essere incorporato negli alimenti composti per animali — regolamento (CEE) n. 2409/86 ;

— casella 106 :

la data prima della quale il burro concentrato deve essere stato incorporato negli alimenti composti per animali ;

— casella 107 :

numero e data del bollettino d'analisi del miscuglio di cui alla casella 104.

Il bollettino d'analisi di cui alla casella 107 è autenticato dalle autorità competenti e fa riferimento al numero e alla data della registrazione del documento T 5.

(38) GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 29 ».

TITOLO V

Procedura di aggiudicazione

Articolo 16

1. L'organismo d'intervento redige un bando di gara, indicando in particolare :

a) l'ubicazione del o dei depositi frigoriferi nei quali il burro è magazzinato,

b) i quantitativi di burro messi in vendita in ciascun deposito, precisando eventualmente la quantità di burro contenuto in tali quantitativi avente un tenore di grasso inferiore all'82 %,

c) il termine e il luogo per la presentazione delle offerte.

2. Il bando di gara è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* almeno otto giorni prima della scadenza del primo termine per la presentazione delle offerte. L'organismo d'intervento, inoltre, può effettuare altre pubblicazioni.

Articolo 17

1. Durante il periodo di validità della gara permanente, l'organismo d'intervento effettua gare particolari. Ogni gara particolare riguarda il burro di cui all'articolo 1 ancora disponibile.

2. Il termine per la presentazione delle offerte delle gare particolari scade il secondo martedì del mese, alle ore 12, e per la prima volta il 12 agosto 1986. Se il martedì è festivo, il termine è prorogato fino alle ore 12 del primo giorno lavorativo successivo.

Articolo 18

1. L'organismo d'intervento aggiorna e procura agli interessati, su loro richiesta, l'elenco dei depositi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), nei quali è magazzinato il burro più vecchio oggetto della gara e di quantitativi corrispondenti. L'organismo d'intervento effettua inoltre regolarmente, secondo adeguate modalità, indicate nel bando di gara di cui all'articolo 16, la pubblicazione dell'elenco aggiornato.

2. L'organismo d'intervento prende tutte le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di esaminare prima dell'offerta, a loro spese, campioni del burro messo in vendita.

Articolo 19

1. Gli interessati partecipano alla gara particolare, presentando l'offerta scritta direttamente all'organismo d'intervento, contro ricevuta, oppure inviandola per lettera raccomandata indirizzata all'organismo d'intervento. Gli organismi d'intervento possono autorizzare l'impiego della telescrivente o della telefotoscrivente.

2. Nell'offerta si deve indicare :

a) il nome e l'indirizzo del concorrente,

b) la qualità per la quale egli concorre, conformemente all'articolo 3,

c) il quantitativo richiesto, precisando il tenore di grassi del burro, quando l'organismo d'intervento interessato mette in vendita burro avente tenore di grassi inferiore all'82 %,

d) il prezzo offerto per 100 kg di burro avente il tenore di grasso desiderato, al netto delle imposte interne, franco deposito frigorifero, espresso nella moneta dello Stato membro nel cui territorio è magazzinato il burro,

e) il deposito frigorifero in cui il burro è immagazzinato ed eventualmente un deposito di sostituzione.

Un'offerta che riguardi diversi depositi, salvo l'eventuale deposito di sostituzione, è considerata equivalente ad un numero di offerte pari al numero di depositi frigoriferi a cui si fa riferimento.

Un'offerta può riguardare soltanto burro avente lo stesso tenore di grasso (uguale o superiore all'82 % oppure inferiore all'82 %).

3. L'offerta è valida soltanto se riguarda un quantitativo di almeno 3 t. Tuttavia, qualora il quantitativo disponibile in un deposito sia inferiore a 3 tonnellate, il quantitativo disponibile costituisce la quantità minima per l'offerta.

4. L'offerta è valida soltanto se :

a) è accompagnata dall'impegno scritto di cui agli articoli 4 e 5,

b) il concorrente allega una dichiarazione, con la quale rinuncia a qualsiasi reclamo circa l'imballaggio, la qualità e le caratteristiche del burro eventualmente venduto,

c) è fornita la prova che il concorrente ha costituito, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la garanzia di gara di cui all'articolo 20, per la gara particolare interessata.

5. L'offerta non può essere ritirata dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 17, paragrafo 2, per la presentazione delle offerte relative alla gara particolare interessata. Il concorrente può tuttavia stipulare che, se il prezzo contenuto nella sua offerta risulta superiore di 2 ECU per 100 chilogrammi al prezzo minimo di vendita stabilito per la gara particolare in causa, la sua offerta deve considerarsi ritirata e che egli si impegna ad acquistare durante il periodo di vendita che inizia il terzo martedì dello stesso mese, alle condizioni stabilite all'articolo 26, un quantitativo equivalente a quello indicato nell'offerta che potrà essere ritirato anche da un deposito diverso da quello designato nell'offerta stessa.

Articolo 20

1. Nel quadro del presente regolamento, il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed il pagamento del prezzo entro il termine di cui all'articolo 24, paragrafo 2, costituiscono le esigenze principali, la cui esecuzione è garantita con la costituzione di una garanzia di gara di 40 ECU per tonnellata.

2. La garanzia di gara è costituita nello Stato membro in cui è presentata l'offerta.

Tuttavia, se nell'offerta è stato specificato che la trasformazione del burro in burro concentrato avverrà in uno Stato membro diverso dallo Stato membro venditore, la garanzia puo essere costituita presso l'autorità competente designata da tale Stato membro, che rilascia al concorrente la prova di cui all'articolo 19, paragrafo 4, lettera c). In questo caso l'organismo d'intervento venditore informa l'autorità competente dell'altro Stato membro dei fatti che danno luogo allo svincolo o all'incameramento della garanzia.

Articolo 21

1. Tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, viene fissato, conformemente alla procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, un prezzo minimo di vendita.

Si può decidere di non dar seguito alla gara.

2. Contemporaneamente ai prezzi minimi di vendita e in base alla stessa procedura, è fissato, per 100 kg, l'importo delle garanzie di trasformazione destinate a garantire l'esecuzione delle esigenze principali relative alla trasformazione del burro in burro concentrato, ed eventualmente alla sua addizione con i prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 2 e alla sua incorporazione negli alimenti composti per animali, tenendo conto della differenza tra il prezzo d'intervento del burro ed i prezzi minimi fissati.

3. La conversione in moneta nazionale del prezzo minimo di cui al paragrafo 1, del prezzo che gli aggiudicatari dovranno pagare e dell'importo della garanzia di trasformazione è effettuata applicando il tasso rappresentativo valido il giorno della scadenza del termine per la presentazione delle offerte della gara particolare.

Articolo 22

1. L'offerta è rifiutata se il prezzo proposto è inferiore al prezzo minimo valido per la gara particolare, tenuto conto del tenore di grasso del burro considerato.

2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, è aggiudicatario colui che offre il prezzo più alto. Se il quantitativo disponibile nel deposito non è smaltito con questa attribuzione, il rimanente quantitativo viene aggiudicato agli altri concorrenti, in funzione dei prezzi offerti, cominciando dal prezzo più alto.

3. Qualora un'offerta riguardi un quantitativo di burro superiore a quello ancora disponibile in un determinato deposito, l'aggiudicazione verrebbe effettuata limitatamente alla quantità disponibile.

Tuttavia, in deroga al disposto dell'articolo 19, paragrafo 2, l'organismo di intervento, di comune accordo con il concorrente, può designare altri depositi per raggiungere il quantitativo indicato nell'offerta.

4. Se, prendendo in considerazione varie offerte che indichino gli stessi prezzi, si supera il quantitativo ancora disponibile, l'aggiudicazione è effettuata ripartendo il quantitativo disponibile proporzionalmente ai quantitativi indicati nelle offerte considerate.

Tuttavia, se tale ripartizione comporta un'attribuzione di quantitativi inferiori a 3 si effettua l'aggiudicazione per sorteggio.

5. I diritti e gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione non sono trasmissibili.

TITOLO VI

Esecuzione dell'aggiudicazione

Articolo 23

1. Ogni concorrente è immediatamento informato dall'organismo d'intervento dell'esito della sua partecipazione alla gara particolare.

2. L'aggiudicatario versa all'organismo d'intervento l'importo corrispondente alla sua offerta, prima della presa in consegna del burro ed entro il termine di cui all'articolo 24, paragrafo 2, per ogni quantitativo che intende ritirare.

3. Salvo casi di forza maggiore, se l'aggiudicatario non ha effettuato il versamento entro il termine previsto viene incamerata la garanzia di gara di cui all'articolo 20, paragrafo 1 e viene annullata la vendita dei rimanenti quantitativi.

Articolo 24

1. Quando è stato effettuato il versamento dell'importo di cui all'articolo 23, paragrafo 2 e sono state costituite le garanzie di cui all'articolo 21, paragrafi 2 e 3, costituite in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1687/76, l'organismo d'intervento rilascia un buono di consegna, nel quale sono indicati i seguenti dati :

a) il quantitativo per il quale sono soddisfatte le condizioni in limine,

b) il deposito frigorifero in cui tale quantitativo è magazzinato,

c) il termine utlimo per la presa in consegna del burro,

d) il giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte relative alla gara particolare nel quadro della quale è stato venduto il burro.

2. Entro ventiquattro giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'aggiudicatario effettua la presa in consegna del burro che gli è stato attribuito. La presa in consegna può essere frazionata.

Se il versamento di cui all'articolo 23, paragrafo 2, è stato effettuato, ma il burro non è stato preso in consegna entro il termine di cui sopra, il magazzinaggio del burro è a carico dell'aggiudicatario, dal giorno successivo alla data di cui al paragrafo 1, lettera c).

TITOLO VII

Vendita a prezzo determinato

Articolo 25

La vendita a prezzo determinato del burro di cui all'articolo 1 avviene alle condizioni indicate in appresso.

Articolo 26

1. I contratti d'acquisto

— possono essere stipulati presso qualsiasi organismo d'intervento che detenga burro di cui all'articolo 1, durante il periodo compreso tra il terzo martedì di ogni mese e il primo martedì del mese seguente ;

— devono conformarsi alle disposizioni di cui ai titoli I, II, III e IV e all'articolo 21, paragrafi 2 e 3.

Il termine di centoventi giorni, di cui all'articolo 4, decorre dal giorno della stipulazione del contratto.

2. Il burro è venduto

a) per quantitativi uguali o superiori a 3 t. Tuttavia, nel caso in cui il quantitativo disponibile nel deposito sia inferiore a 3 t, il contratto d'acquisto può essere concluso per tale quantità ;

b) franco deposito, ad un prezzo uguale al prezzo minimo di vendita fissato, conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, per la gara particolare immediatamente precedente al periodo di vendita, maggiorato di 2 ECU/100 kg.

3. Le domande d'acquisto pervenute lo stesso giorno all'organismo d'intervento sono considerate come presentate contemporaneamente. Nel caso in cui, prendendo in considerazione dette domande, si superasse il quantitativo disponibile in un deposito, l'organismo d'intervento procede alle ripartizioni del quantitativo disponibile proporzionalmente alle quantità che figurano nelle domande d'acquisto.

Tuttavia, qualora tale ripartizione conduca a attribuire quantitativi inferiori a tre tonnellate, si procede all'attribuzione mediante sorteggio.

Articolo 27

1. Il giorno della conclusione del contratto, l'acquirente

— fornisce la prova della costituzione delle cauzioni di trasformazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, conformemente all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1687/76, e

— versa il prezzo d'acquisto del burro.

2. L'organismo d'intervento rilascia un buono di consegna, in cui sono indicati i seguenti dati :

— quantitativio per il quale sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1,

— deposito in cui è magazzinato il burro,

— termine ultimo per la presa in consegna,

— il giorno delle conclusione del contratto.

L'acquirente prende in consegna il burro venduto, entro ventiquattro giorni dalla data della conclusione del contratto. La presa in consegna può essere frazionata.

Il magazzinaggio del burro è a carico dell'acquirente dal giorno successivo al termine ultimo per la presa in consegna del burro.

TITOLO VIII

Disposizoni generali

Articolo 28

Si applica il regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985 (1), salvo apposite disposizioni contrarie del presente regolamento.

Articolo 29

Gli importi compensativi monetari applicabili al burro sono pari agli importi compensativi monetari fissati in virtù del regolamento (CEE) n. 1677/85, a cui si applica il coefficiente di cui all'allegato I parte 5, del regolamento della Commissione che fissa gli importi compensativi monetari.

Articolo 30

Per quanto riguarda il finanziamento, la presente misura fa parte delle misure di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1079/77.

Articolo 31

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima del 10 di ogni mese al più tardi, le quantità di burro che durante il mese precedente :

— sono state attribuite nel quadro della gara,

— hanno fatto l'oggetto di un contratto di vendita

— sono uscite dal deposito e sono state ripartite secondo la forma di vendita.

Articolo 32

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.